

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 136/03



-9632/15

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Famiglia

Composta da:

Dott. Fabrizio Forte

- Presidente -

R.G.N. 11164/14

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Cron.

9632

Dott. Carlo De Chiara

- Consigliere -

Rep. /

Dott. Guido Marcolino

- Consigliere -

Ud. 3/02/15

Dott. Antonio Pietro Lamorgese

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

_____ , domiciliato in Roma,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avv.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 136/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

nei confronti di

Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Firenze sezione per i minorenni;

- intimati -

2015

186

avverso la sentenza n. 354/13^{Cass.} della Corte d'appello di

Broggi



Firenze, sezione per i minorenni, emessa in data 17
luglio 2013 e depositata il 31 luglio 2013, R.G.
n.56/2013;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha
concluso per la cassazione con rinvio della sentenza o
in subordine per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. _____ padre di

_____ ha proposto, in data 17 ottobre 2008,
ricorso al Tribunale per i minorenni di Firenze
con il quale ha chiesto l'affidamento in via
esclusiva della figlia e la regolazione del
diritto di visita della madre

_____ Ha esposto di aver convissuto con
la _____ e con la figlia sino al 7 giugno
2008 giorno in cui la _____ si era
allontanata insieme alla piccola _____ senza dare
notizie. Dopo alcune settimane egli aveva appreso
che sua figlia, insieme alla madre, si trovava in
Polonia presso la nonna materna. Si era recato in
Polonia dove aveva incontrato la sua ex compagna
che non gli aveva consentito di vedere la figlia
e non aveva dato alcuna assicurazione circa il
suo rientro in Italia.

2. Costituitasi in giudizio

Brog



ha affermato di aver preso la decisione di trasferirsi in Polonia presso sua madre a causa del comportamento del [] che, oltre a non rispettare alcun patto di fedeltà, era dedito al gioco, in cui sperperava le sue risorse economiche, e si era reso protagonista di un episodio di violenza nei suoi confronti. Ha comunicato di aver proposto, il 30 settembre 2008, al giudice minorile polacco competente per territorio domanda di affidamento esclusivo della figlia.

3. In data 8 maggio 2009 il [] ha proposto all'autorità centrale presso il Dipartimento di Giustizia Minorile istanza di rientro in Italia della figlia ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori. L'istanza è stata respinta dal Tribunale polacco, cui è stata trasmessa dall'Autorità centrale, in quanto è stata ritenuta dai giudici polacchi la sussistenza di gravi motivi ostativi al ritorno in Italia della minore. I giudici polacchi, pur riconoscendo l'illegittimità del trasferimento in Polonia della minore, hanno ritenuto che il ritorno di [] presso il padre l'avrebbe esposta a gravi rischi fisici e psichici in relazione al suo comportamento pregresso e alle sue condizioni abitative ed economiche.
4. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, presa visione della decisione dei giudici polacchi, si

Broggi



è comunque ritenuto competente, ex art. 10 del regolamento n. 2201/2003/CE, a decidere sul ricorso proposto dal [redacted] per ottenere l'affidamento esclusivo della figlia sul presupposto della residenza abituale della minore in [redacted] (Prato) sino al suo trasferimento in Polonia. Il T.M. toscano ha respinto il ricorso ritenendo corrispondente all'interesse della minore la sua permanenza in Polonia con la madre e la nonna anche in considerazione del buon ambientamento riscontrato dai giudici polacchi.

5. Ha proposto reclamo il [redacted] che la Corte di appello di Firenze ha respinto rilevando che nessun interesse ha il reclamante a impugnare il provvedimento del T.M. quanto all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento che è già stata acclarata dai giudici del primo grado (oltre che dai giudici polacchi). Ha ritenuto irricevibile la domanda di rientro in Italia che, ai sensi della Convenzione de L'Aja e del regolamento comunitario vigente in materia, doveva essere proposta davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato condotto in seguito alla sottrazione e, nella specie, è stata decisa dal giudice competente. Quanto alle richieste di decadenza della [redacted] dalla responsabilità genitoriale e di affidamento esclusivo della minore al reclamante la Corte di

Prop



appello fiorentina ha rilevato la contrarietà di tali richieste all'interesse della minore perché comporterebbero il suo allontanamento dalla madre e dalla Polonia dove si è ben adattata, vive in condizioni abitative ed economiche adeguate, è assistita dalla madre e dalla nonna materna e frequenta positivamente la scuola. Una alterazione di questa situazione comporterebbe, secondo la Corte distrettuale, una forte destabilizzazione della minore in una fase delicata della sua crescita che appare rischiosa per il suo equilibrio psico-fisico.

6. Ricorre per cassazione

affidandosi a quattro motivi di ricorso.

Ritenuto che

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione dell'art. 155 bis c.c. in vigore al tempo della pronuncia, ovvero dell'art. 316 bis c.c. come introdotto dal d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013 e dell'art. 317 bis c.c. nel testo tacitamente abrogato pre-riforma 2013". Il ricorrente lamenta che il Tribunale per i minorenni e la Corte di appello, sezione per i minorenni, di Firenze, affidando in via esclusiva la minore alla madre, hanno disatteso la normativa sull'affidamento condiviso "premiando" il genitore sottrattore e avallando la lentezza con la quale il giudice italiano, competente a decidere sulla domanda di rimpatrio del maggio

Broggi



2009 ha provveduto solo in data 15 maggio - 8 giugno 2012 recependo le decisioni dei giudici polacchi.

8. Il motivo di ricorso deve essere considerato ammissibile solo in quanto rivolto a censurare la decisione sull'affidamento. Ma appare infondato in quanto propone tale censura nell'ottica di un giudizio sulle responsabilità dei genitori nel conflitto familiare e non sulla base di considerazioni riferibili all'interesse del minore. Come si è detto l'affidamento esclusivo alla madre, nonostante che quest'ultima si sia resa protagonista di un comportamento illegittimo sottraendola alla precedente convivenza con entrambi i genitori, è stato correttamente deciso e motivato dal Tribunale per i minorenni, e confermato dalla Corte di appello, con riferimento all'interesse della minore alla permanenza in Polonia, dove si è positivamente ambientata, e nella famiglia materna, in cui ha trovato una situazione di equilibrio e di accudimento adeguato alla sua crescita. Mentre sono stati evidenziati gli elementi di inadeguatezza del padre e specificamente la precarietà delle sue condizioni economiche e abitative, pregiudicate da una condizione di dipendenza dal gioco d'azzardo, e un comportamento conflittuale e violento che ha prodotto precedenti penali a suo carico. Non

Broop



sussiste pertanto la violazione di legge dedotta dal ricorrente dato che, come è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione VI-1 ordinanza n. 24526 del 2 dicembre 2010), alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore, condizione rispettata dal T.M. fiorentino e dalla Corte di appello che ne ha richiamato la motivazione.

9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce ex "art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 8 CEDU" per avere la Corte di appello di Firenze permesso che la relazione tra padre e figlia fosse recisa. Infatti da una parte la Corte di appello non ha censurato il comportamento inerte del T.M. di Firenze che ha impiegato oltre quattro anni per pronunciarsi sull'affidamento della minore e dall'altra ha negato al padre incolpevole l'esercizio della responsabilità parentale per il fatto del lungo tempo trascorso dalla minore in Polonia proprio a causa dell'inerzia del T.M. Queste due

Asp



circostanze hanno fatto sì che la relazione padre-figlia ne risultasse gravemente pregiudicata.

10. Il motivo è infondato se si tiene conto che, come ha fatto rilevare la Corte di appello, competente a decidere sull'istanza di rientro del minore era l'autorità giudiziaria polacca che ha respinto l'istanza presentata dal _____ nel maggio 2009 con provvedimento, emesso in data 14 maggio 2010, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 2010 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Decisione legittima anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione VI-1 ordinanza n. 20365 del 5 ottobre 2011) che ha chiarito come, in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione e, tuttavia, nel valutare l'esistenza di tali circostanze, l'autorità giudiziaria può tener conto delle attitudini educative del genitore affidatario. Per altro verso non si vede

Brazz



perché il Tribunale minorile fiorentino avrebbe dovuto emettere un provvedimento comportante il ritorno del minore attesa la posizione difensiva assunta da _____ con la sua costituzione nel giudizio per la modifica del regime di affidamento della minore promosso nell'ottobre 2008 dal _____. Una posizione che, prospettando un grave conflitto genitoriale e condizioni di rischio per la minore legate alla possibilità del suo rientro in Italia, ha indotto il Tribunale minorile di Firenze a non adottare una decisione immediata sulla richiesta di modifica del regime di affidamento anche in considerazione della non immediata proposizione da parte del _____ di una istanza di rientro della figlia in Italia.

11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce "Art. 360 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione della decisione (incongruente) di affidare la figlia in via esclusiva al genitore che ha commesso un reato ai danni della stessa figlia minore". Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di motivare il rigetto dell'impugnazione relativa all'affidamento esclusivo della minore alla madre in quanto, da un lato, si è limitata a richiamare la decisione del T.M. peraltro motivata, erroneamente, sul conflitto esistente fra i genitori e sulla distanza fra i rispettivi luoghi

Bregu



di residenza. Per altro verso, il giudice dell'appello, nella sua motivazione, ha esclusivamente illustrato le ragioni (rappresentate dalla contrarietà all'interesse della piccola dell'allontanamento dalla madre e dello sradicamento dalla Polonia) per cui ha respinto le richieste di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e di affidamento esclusivo della minore al padre.

12. Il motivo è inammissibile perché fraintende le ragioni delle decisioni di entrambi i gradi del giudizio di merito. Come si è accennato in precedenza e come viene riferito nella sentenza della Corte di appello il Tribunale minorile fiorentino ha deciso l'affidamento esclusivo di
alla madre per una serie di ragioni
attinenti all'inidoneità paterna ad assumere un ruolo responsabile e favorevole alla serena crescita della figlia (precedente penale per rapina e violenza privata, maltrattamenti riferiti dalla madre, dipendenza dal gioco d'azzardo) e connesse all'interesse della minore a proseguire il suo radicamento in Polonia dove è adeguatamente accudita a livello familiare e si è inserita positivamente nell'ambiente sociale e scolastico secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte di appello di Katowice che ha confermato il rigetto dell'istanza di rientro in Italia dopo aver svolto indagini sulla condizione

Bnsq



della minore. A sua volta la Corte di appello ha richiamato tali motivazioni e ha ritenuto opportuna la conferma dell'affidamento della minore alla madre garantendo comunque la prosecuzione del rapporto con il padre il quale potrà esercitare il diritto di visita nei termini già previsti dal T.M. che troveranno riconoscimento anche nella Repubblica di Polonia in conformità a quanto previsto dal regolamento vigente nell'Unione Europea n. 2201/2003/CE.

13. Con il quarto motivo di ricorso si deduce "Art. 360 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 10 comma 4 e 11 comma 8 del Regolamento UE n. 2201/2003". Il ricorrente censura la decisione del T.M. fiorentino, riconosciuta legittima dalla Corte di appello, di non provvedere sull'istanza di rientro della minore pur essendo competente in base alle norme della Convenzione de L'Aja integrate da quelle del regolamento dell'Unione europea.

14. Il motivo è infondato. La competenza a decidere sull'istanza di rientro del minore nel luogo della sua residenza, nel caso di illecito trasferimento in altro paese dell'Unione europea, spetta all'autorità competente del paese in cui il minore si trova in seguito al trasferimento, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (artt. 9, 10 e 11). Le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del

Broop



Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, non derogano a tale competenza ma pongono una serie di disposizioni, a tutela del minore, consistenti nella conservazione della competenza, in materia di affidamento e responsabilità genitoriale, del giudice dello Stato membro dell'Unione europea nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento. La conservazione della competenza non è peraltro illimitata nel tempo ma è destinata a recedere in seguito all'acquisizione da parte del minore della residenza in altro paese membro dell'Unione se i titolari del diritto di affidamento accettano il trasferimento ovvero per effetto del protrarsi del soggiorno del minore oltre un anno dalla conoscenza del trasferimento da parte del titolare del diritto all'affidamento. In quest'ultimo caso il legislatore europeo ha tuttavia previsto una serie di condizioni che non consentono il trasferimento della competenza proprio al fine di riservare al giudice del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento la questione dell'affidamento sanzionando in tal modo l'esercizio di una illecita sottrazione del minore al fine di spostare la competenza

Brop



giurisdizionale a favore del genitore autore della sottrazione. Condizione essenziale per la conservazione della competenza è la tempestiva presentazione di una istanza di rientro e successivamente la emanazione di una decisione sull'affidamento che comporti il rientro del minore. In tal modo il legislatore europeo, prevedendo una temporanea fase di sdoppiamento della competenza sul rientro e sull'affidamento, ha voluto garantire che la decisione sul rientro sia presa dal giudice del luogo in cui si trova il minore, sulla base di un criterio di prossimità e di possibilità di ascolto del minore, ma nello stesso tempo ha voluto impedire che una sottrazione illecita del minore ottenga l'effetto della rescissione della competenza del giudice del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale prima dell'illecito trasferimento.

15. Nel caso in esame questo sdoppiamento di competenza si è verificato cosicché il giudice polacco ha deciso, negativamente, sull'istanza di rientro, ma il giudice italiano ha conservato la propria competenza a decidere sull'affidamento e ciò ha fatto adottando una decisione che non comporta il rientro della minore in Italia. Conseguentemente a seguito di tale decisione viene a radicarsi per il futuro la competenza, in materia di affidamento e responsabilità

Bap



genitoriale, del giudice del paese della nuova
residenza abituale della minore.

16. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna
statuizione sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 febbraio 2015.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni



Il Presidente
Fabrizio Forte

Depositato in Cancelleria
12 MAG 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO